

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra Antonella Tambaro, nata a Crotone il 01/08/1979 e residente a Cutro (KR) alla Via Matteucci n. 2 (cod. fisc. TMBNNL79M41D122Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Liperoti (cod. fisc. LPRGTN87P10C352G) come da procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla Via Francesco Acri n. 88, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC gaetanoliperoti@legalmail.it nonché al numero di fax 0961/701200

AVVERSO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

PREMESSO

La ricorrente è docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2015/2016, a seguito delle immissioni in ruolo previste dalla Legge n. 107/2015 (c.d. "La buona scuola"), con abilitazione all'insegnamento presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

La sua sede scolastica di titolarità è l'Istituto comprensivo "Fulvio Simonazzi" di Gualtieri (Reggio Emilia), afferente all'ambito territoriale 19 dell'Emilia Romagna "Bassa Reggiana" RE2.

Ella, tuttavia, vive e risiede a Cutro (Crotone), coniugata, con due bambini in età scolare, rispettivamente di 6 e 10 anni, ed è suo interesse presentare domanda di mobilità al fine di ottenere il trasferimento verso una sede scolastica più vicina alla sua residenza, che sia compatibile con l'armonico sviluppo delle dinamiche familiari, al fine di evitare l'allontanamento dalla sua famiglia, e in specie dai suoi bambini, ovvero lo sradicamento di questi ultimi dai luoghi di residenza.



Ostativa al suo trasferimento in Calabria, però, è la previsione contenuta nel C.C.N.I. per la mobilità del personale docente, il quale – nelle sue “Note Comuni” – dispone che non debba essere valutato, ai fini della mobilità, il servizio prestato nella fase di “pre-ruolo” nelle scuole paritarie.

La ricorrente, infatti, negli anni scolastici compresi fra il 2009/2010 e il 2015/2016, ha svolto attività di insegnamento presso una scuola dell’infanzia paritaria, attività che – ove conteggiata ai fini della mobilità al pari del servizio “pre-ruolo” svolto dai suoi colleghi nelle scuole statali – le consentirebbe di compiere un notevole “balzo” in avanti nella redigenda graduatoria della mobilità, e dunque di aspirare al trasferimento verso un approdo notevolmente più vicino alla propria residenza.

Ai fini della mobilità volontaria, infatti, per ogni anno di servizio pre-ruolo vengono attribuiti 6 punti, ma illogicamente per il solo servizio svolto nelle scuole statali e non anche per il servizio svolto nelle scuole paritarie.

La ricorrente ha **cinque anni** di servizio pre-ruolo svolto nella scuola “Maria SS. del Perpetuo Soccorso” di Via Barbara Micarelli in Rione Tumara a Cutro, riconosciuta come paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000 con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 488/174 del 28/02/2001.

Con l’odierno ricorso cautelare, la ricorrente chiede la corrispondente attribuzione di **6 x 5 = 30 punti** nella redigenda graduatoria della mobilità, punti che – altrimenti – non le verrebbero conteggiati comportando un irreparabile pregiudizio nella sua sfera personale e familiare.

* * * * *

Ciò per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La Legge n. 62/2000, art. 1, ha statuito che «il sistema nazionale di istruzione [...] è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali» (comma 1) e che esse svolgono un «servizio pubblico» (comma 3).

A fronte dell’affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (cfr. la successiva legge n. 27/2006, la C.M. 163 del 2000 e i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008). In particolare, la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono «dichiarare che il personale docente è



munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione» e, altresì, «dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore», così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti paritari privati.

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle Preleggi), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione del C.C.N.I.) e di ricostruzione di carriera.

Il C.C.N.I. giustifica l'irragionevole previsione ivi contenuta, ritenendo che il servizio pre-ruolo svolto nelle paritarie non sia valutabile ai fini della mobilità in quanto esso non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Orbene, tale assunto appare ancor più irragionevole della previsione contrattuale, in quanto **contrario alla ratio stessa della "parità"** fra le scuole statali e le scuole private in possesso di particolari requisiti di legge, e che renderebbe vano il riconoscimento operato dallo Stato nei confronti dei predetti istituti, rendendo il servizio svolto nelle paritarie come un servizio *di serie B*.

E infatti, il docente che si trovi in condizione di poter scegliere tra svolgere il proprio servizio in una scuola statale oppure in una scuola paritaria, si troverà costretto a dover privilegiare – sempre e comunque – la scuola statale, in quanto solo quest'ultima gli consentirebbe di valutare tale servizio nella propria futura carriera. **Ciò che vi è di più contrario alle norme imperative fissate, a partire dal 2000, nell'ordinamento giuridico!**

Del resto, le stesse disposizioni di cui agli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/1994, riconoscendo «agli effetti della carriera» il servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole "pareggiate" ovvero presso le elementari "parificate", facendo uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione



giuridica a quelli statali, sarebbero di irragionevole portata ove non si ritenessero applicabili nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

Una tale interpretazione normativa, peraltro, appare anche non conforme a Costituzione, tenendo conto che il principio di “parità” fra le scuole statali e quelle private è sancito dall’art. 33 Cost.

La stessa **Ragioneria Generale dello Stato**, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la Legge n. 62/2000 «nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 297/1994. [...] Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art. 1-bis del D.L. 250/2005... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali».

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come «la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa» (**Consiglio di Stato**, sentenza n. 1102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: «Va rimarcato come proprio la Legge n. 62/2000 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato – conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione, quest’ultima, ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “i servizi di insegnamento



prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge n. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere [cit.] della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 del 04/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 297/1994» (**Tribunale Lavoro di Rimini**, sentenza n. 64/2014).

«Non possono residuare dubbi quindi – è la conclusione cui perviene **Tribunale Lavoro di Caltagirone** nell’ordinanza del 11/07/2016 resa nel fascicolo R.G. 535/2016 – circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di C.C.N.I. che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche».

Alle stesse conclusioni è pervenuto anche **Tribunale Lavoro di Milano**, con ordinanza del 20/07/2016 nel giudizio R.G. 6202/2016.

Così anche **Tribunale Lavoro di Lecce**, con ordinanza n. 47107/2016, ha riconosciuto la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della graduatoria per la mobilità, previa disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispongono che il predetto servizio non è valutabile, in quanto illegittimo per violazione della Legge n. 62 del 2000, del D.L. n. 255 del 2001 e dei principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Costituzione).



Si sta delineando, infatti, una giurisprudenza sostanzialmente uniforme nel ritenere che, ai fini della mobilità, sia irragionevole non valutare in alcun modo il servizio svolto nelle scuole paritarie, mentre viene regolarmente valutato il servizio svolto nelle scuole statali.

Peraltro, l'irragionevolezza della previsione contenuta nel C.C.N.I. risiede anche nel fatto che, quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato, e dunque ai fini dell'assunzione; tale punteggio, in chiave di anzianità di servizio, però, improvvisamente "*scompare*" dopo l'assunzione in ruolo.

Non si comprende, pertanto, la ragione per cui, fin quando un docente è collocato in G.A.E. e fin quando presenta domanda di assunzione, gli viene valutato il servizio svolto in pre-ruolo nelle paritarie; una volta assunto, tale servizio non è più valutabile!

Ecco che si appalesa, come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza, una illegittimità della previsione contrattuale di rendere non-valutabile il servizio in parola.

* * *

- ***Il periculum in mora.***

Entro fine marzo 2017 dovranno essere presentate le domande di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, domande che saranno valutate dalle competenti articolazioni del M.I.U.R. secondo le illegittime previsioni del C.C.N.I. che esclude la valutazione del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie.

Nel caso di specie, dunque, la ricorrente, interessata alla mobilità per riavvicinarsi alla Calabria, si vedrà non riconosciuto il rilevante punteggio di **30 punti**, assolutamente indispensabile per collocarsi in una posizione utile al fine di raggiungere il bene della vita auspicato.

In caso contrario, ella sarebbe costretta a permanere in servizio presso la provincia di Reggio Emilia, distante oltre 1.000 km dal suo luogo di residenza, distaccandosi in solitudine dalla propria famiglia con sommo disagio per i suoi due bambini. Gli effetti lesivi di tale circostanza *«non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti*



personali e familiari del ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente)» (Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, n. 16877 del 06/09/2016).

E la giurisprudenza di merito ha affermato la sussistenza del presupposto del *periculum* in materia di “trasferimenti” di lavoro, laddove «*vengano allegare particolari situazioni di fatto tali da far temere un pregiudizio irreparabile insuscettibile di ristoro economico*» (Tribunale di Savona, Sez. Lavoro, 04/05/2016).

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente allega certificazione del proprio stato di famiglia, comprendente il coniuge e i due figli minori, e della residenza del nucleo familiare in Cutro (Crotone).

Appare evidente il requisito del danno irreparabile, in quanto dal mancato accoglimento dell’odierna cautela, la ricorrente vedrebbe ubicata la sua sede di lavoro a Reggio Emilia, a oltre 1.000 km di distanza dalla sua famiglia, perdendo definitivamente la possibilità di ottenere il trasferimento in Calabria.

Entro il mese di maggio 2017, infatti, è prevista la pubblicazione delle graduatorie della mobilità, e dunque appare indispensabile un provvedimento cautelare che imponga al M.I.U.R. di valutare il servizio prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie al pari del servizio prestato dagli altri colleghi nelle scuole statali.

Il danno che subirebbe la ricorrente, peraltro, non è risarcibile in via monetaria, in quanto consiste in un grave e ingiusto pregiudizio alla vita familiare: la ricorrente è madre di due bambini di 6 e 10 anni, la cui cura richiede l’imprescindibile presenza della mamma e la necessaria compresenza del papà.

Nell’odierna controversia vi sono in gioco diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia e dell’infanzia. Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente di portare con sé i bambini a Reggio Emilia, con ben possibili gravi ripercussioni sui medesimi, non solo e non tanto per l’intollerabile sradicamento degli stessi dal proprio ambiente d’origine nel quale hanno vissuto sin dalla nascita, ma anche e soprattutto per l’ingiusta privazione della figura paterna (il papà lavora in Calabria, ove è titolare di agenzia assicurativa), per l’allontanamento dai nonni, tutti e quattro residenti a



Cutro, che collaborano alla cura dei bambini nelle giornate di lavoro dei genitori, per la separazione da tutte le persone, gli amici e gli ambienti familiari.

Si tratterebbe, insomma, di un cambiamento di vita sicuramente drastico e psicologicamente dannoso, in particolare per il figlio di 6 anni che, da poco, ha iniziato a frequentare la scuola primaria a Cutro: appaiono rilevanti i pregiudizi che comporterebbe sul minore un repentino trasferimento in una realtà del Nord Italia, con la conseguenza di dover cambiare scuola e contesto sociale di riferimento.

In ogni caso, si ribadisce, anche volendo dar luogo allo sradicamento familiare imposto dal trasferimento a Reggio Emilia, tale sradicamento (congiunto o individuale) non sarebbe in nessun caso ristorabile né risarcibile in via patrimoniale, comportando un danno definitivo e irrimediabile alla ricorrente e alla sua famiglia.

In giurisprudenza si è argomentato che *«in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente»* (Trib. Roma, ord. 26/01/2000, est. Miglio, in D&L 2000, 400); *«nel caso di trasferimento sussiste il periculum in mora, che legittima il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando, dalla lesione dei diritti del lavoratore, e dal disagio organizzativo personale e familiare che segue il trasferimento, derivi al lavoratore un danno non patrimoniale e sicuramente non suscettibile di risarcimento per equivalente»* (Pret. Nuoro, 27/9/96, est. Passerini, in D&L 1998, 130).

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.

Com'è prassi invalsa alle controversie inerenti il personale scolastico assunto presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la cui decisione è destinata ad incidere sulle posizioni soggettive di un rilevante numero di controinteressati, componenti della medesima graduatoria nazionale di mobilità per trasferimento, si domanda all'Ill.mo Giudice di voler autorizzare la notifica del presente ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante la sua



pubblicazione sul sito internet del M.I.U.R., nell'apposita sezione dedicata agli atti di notifica.

In specie, potrebbero avere interesse alla presente decisione tutti i docenti interessati alla mobilità per trasferimento per l'a.s. 2017/2018 che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero superati in graduatoria dalla ricorrente.

* * * * *

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito:

- Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per esso, alle sue articolazioni territoriali, di attribuire alla ricorrente, ai fini della domanda di mobilità e ai fini della ricostruzione di carriera, n. 30 punti per la valutazione di cinque anni di servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie.

Con vittoria di spese e compensi. *Salvis iuribus*.

Si dichiara che la presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato, come da allegata dichiarazione sostitutiva.

Catanzaro, 9 marzo 2017

Firmato digitalmente da

Avv. Gaetano Liperoti

